



# COMUNE DI ASSEMINI

Provincia di Cagliari

COPIA

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 34**

**OGGETTO:** INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N 13 DEL 3 OTTOBRE 2012.

L'anno **2013** addì **26** del mese di **Novembre** nel Comune di Assemini, presso l'aula Consiliare, convocato con appositi Avvisi per le ore **18.30**, si è riunito in seduta Straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
FEDERICA ARDAU	SI	CINZIA MELIS	SI
SIMONE CARTA	SI	ROBERTO MELIS	SI
LUCIANO CASULA	SI	ALESSANDRO MONTAGNA	SI
STEFANO CONCAS	SI	EFISIO MAMELI	SI
NICOLA CONGIU	SI	GIANLUCA MURTAS	SI
FRANCESCO CONSALVO	SI	RITA PIANO	SI
VINCENZA DEIDDA	SI	IRENE PIRAS	SI
FRANCESCO DESOGUS	SI	MARIO PUDDU	SI
STEFANIA FRAU	SI	ENRICO SALIS	SI
SABRINA LICHERI	SI	GIANCARLO SCALAS	SI
ROSSELLA MANCA	SI	ANTONIO SCANO	SI
MARIA CARLA MARRAS	SI	SANDRO STARA	SI
FRANCESCA MATTANA	SI		

**Totale Presenti 25**

**Totale Assenti 0**

Assiste alla seduta il Segretario Generale DR. MICHELE CUCCU.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SABRINA LICHERI

Sono presenti gli assessori : Jessica Mostallino, Ivana Serra, Gianluca Mandas, Gianluca Di Gioia, Angelo Caddeu e Giorgio Sabeddu.



**Il Presidente del Consiglio Sig.ra Sabrina Licheri** introduce l'argomento di cui al punto 7 dell'o.d.g recante: <<**integrazioni al Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 3 ottobre 2012**>> e concede la parola all'Assessore al Bilancio e Programmazione per la relazione di competenza.

**L'Assessore Dr. Giorgio Sabeddu** espone l'argomento come riportato nel verbale generale della seduta.

**Il Presidente** apre il dibattito al quale interviene, come riportato nel verbale generale della seduta, il Consigliere Sig.: Francesco Desogus il quale rileva l'inosservanza delle disposizioni regolamentari che dispongono il deposito del Regolamento almeno 10 giorni prima dell'adunanza consiliare e pertanto sull'eccezione procedurale chiede il parere del Segretario.

**Il Segretario Generale Dr. Michele Cuccu** in relazione alla osservazione del Consigliere Desogus risponde che il mancato rispetto del termine procedurale eccepito dal Consigliere è accoglibile.

**Intervengono altresì**, come riportato nel verbale generale della seduta, i Consiglieri Sigg.ri Luciano Casula, Rita Piano, Antonio Scano, Maria Carla Marras e ancora il Consigliere Desogus.

**Atteso che** i consiglieri Scano e Desogus, a nome della minoranza, chiedono una breve sospensione del Consiglio.

**Il Presidente** quindi sospende la seduta e la riapre mediante l'appello dei presenti, effettuato dal Segretario Generale con il seguente risultato: **Consiglieri presenti n. 25**

**Il Presidente concede la parola al Consigliere Desogus nonché al Consigliere Scalas.** Quest'ultimo riferisce che la proposta della minoranza è quella di apportare le modifiche al testo della deliberazione, nel passaggio che riguarda l'applicazione del valore massimo dell'ISEE riformulandolo nei seguenti termini "ritenuto subordinare a un valore massimo di ISEE di € 15.000,00 la fruizione dei benefici prima casa a favore degli immobili concessi in comodato ai parenti", sia nella parte descrittiva che nel deliberato.

**Dato atto che** il Segretario Generale seduta stante esprime parere favorevole sulla proposta.

Atteso che intervengono ancora i Consiglieri Sigg.ri Francesco Desogus e Antonio Scano, come riportato nel verbale generale della seduta.

**Il Presidente** pertanto procede alla lettura del dispositivo della proposta di deliberazione con l'integrazione testè proposta, ed invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto in merito.

L'esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, è il seguente:

- **Consiglieri presenti e votanti n. 25**
  - **Voti favorevoli n. 25 unanimità**
-



**Il Presidente** invita altresì il Consiglio ad esprimere il proprio voto per la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente deliberazione.

L'esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, è il seguente:

- **Consiglieri presenti e votanti n. 25**
- **Voti favorevoli n. 25 unanimità**

### IL CONSIGLIO

Richiamati:

- il D.lgs. n. 23/2011, con particolare riferimento all'art. 8 e 9, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, con conseguente applicazione a regime dal 2015;

- il comma 6 dell'art. 13 del medesimo D.L. n. 201/2011 che individua in capo al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la competenza in materia di determinazione delle aliquote ai fini IMU;

Rilevato che per la disciplina normativa della nuova imposta occorre far riferimento, oltre al soprarichiamato art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 "in quanto compatibili", anche al D.Lgs. n. 504/92 (disciplina ICI) "in quanto richiamato";

Visto il D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina del tributo di cui trattasi;

Considerato in particolare che per l'imposta municipale propria (IMU) con il c. 6, art. 14, del D.Lgs. n. 23/2011 viene confermata la potestà regolamentare prevista in materia di entrate degli enti locali, così come sancita dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e, conseguentemente, i Comuni, ai sensi dell'art. 13 commi 6 e 9 del D.L. n. 201/2011, possono:

- modificare in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, con la discrezionalità di portare l'aliquota dallo 0,46 per cento all' 1,06 per cento (art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, con la discrezionalità di portare l'aliquota sino all' 1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- modificare in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, con la discrezionalità di portare l'aliquota dallo 0,20 per cento allo 0,60 per cento (art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011);

Vista la Legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) con la quale si introducono importanti novità, in materia di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

---



## Comune di Assemini

Visto il D.L. 21 maggio 2013 n. 54 con il quale sono stati introdotti interventi urgenti in tema di sospensione dell'Imposta Municipale Propria convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2013, n. 85;

Visto il D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito in legge n° 124/2013, recante disposizioni urgenti in materia di IMU;

Vista la Legge del 28 ottobre 2013 n. 124 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, in particolare al Titolo I, art. 2-bis "Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti", comma 1 che recita testualmente: "Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio."

Visto il comma 2, dell'art. 2-bis, della legge suddetta che recita testualmente: "Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Vista la nota di lettura dell'IFEL del 06.11.2013 con la quale, in riferimento alla definizione dei criteri e delle modalità per l'applicazione dell'agevolazione, "ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio", ammette che il testo si presta a diverse interpretazioni e ritiene che "non vi sia l'obbligo per i comuni di subordinare il beneficio a un determinato livello di situazione economica".

Visto il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", il quale prevede, all'art. 10 comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione, alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed, alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;

Ritenuto equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come

---



## Comune di Assemini

abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Ritenuto, pertanto, subordinare a un valore massimo di ISEE di € 15.000,00 la fruizione dei benefici "prima casa" a favore degli immobili concessi in comodato ai parenti;

Visto il comma 1 dell'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

Ritenuto dover integrare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) inserendo l'art. 10 bis avente ad oggetto "*Agevolazioni dell'imposta per unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato, dal soggetto passivo dell'imposta, a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale*";

Ritenuto dover allegare alla presente deliberazione il testo del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per farne parte integrante e sostanziale, approvato con la deliberazione C.C. n°13 del 03 ottobre 2012 integrato con le modifiche di cui al presente atto;

Visto il comma 2 dell'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, con il quale si stabilisce che, per l'anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 03.10.2012;

Vista la propria deliberazione n. 23 del 03.10.2013 di determinazione delle aliquote e delle detrazione d'imposta anno 2013 – Imposta Municipale Propria (IMU)

Dato atto che, per l'anno 2013, per le modalità di versamento dell'imposta dovuta trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 12-bis, art. 13, D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione, come riportata nel verbale generale della seduta;

Uditi gli interventi dei Sigg.ri Consiglieri, come riportati nel verbale generale della seduta;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Uditi gli esiti delle votazioni come sopra riportati;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto altresì il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

### **DELIBERA**

Di integrare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) inserendo l'art. 10 bis avente ad oggetto "*Agevolazioni dell'imposta per unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato, dal soggetto passivo dell'imposta, a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale*" equiparando all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda



## **Comune di Assemini**

---

rata, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Di subordinare a un valore massimo di ISEE di € 15.000,00 la fruizione dei benefici "prima casa" a favore degli immobili concessi in comodato ai parenti.

Di allegare alla presente deliberazione il testo del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), per farne parte integrante e sostanziale, approvato con la propria deliberazione n° 13 del 03 ottobre 2012 integrato con il presente atto.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente alla Sezione Tributi.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 come sostituito dall'art. 10 comma 4 lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n.35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

---



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO  
F.TO SABRINA LICHERI

.....

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. MICHELE CUCCU

.....

-----  
Della presente deliberazione viene iniziata in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ la  
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. MICHELE CUCCU

\_\_\_\_\_

-----  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, in seguito  
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ per  
15 gg. consecutivi ai sensi del comma 4 art. 134 del Decreto Lg.vo  
n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. MICHELE  
CUCCU

\_\_\_\_\_